



CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 21/05/2026

OGGETTO: “DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELZO (MI) AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA - ANNO 2026”

DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELZO (MI) AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA - ANNO 2026

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Melzo, anche durante l'anno 2026, effettuerà interventi manutenzione periodica sulle aree pubbliche allo scopo di prevenire e contenere la diffusione della pianta “Ambrosia artemisiifolia”;

CONSIDERATO che l'Ambrosia artemisiifolia è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;

PRESO ATTO CHE nell'anno 2025 si è accertata la presenza di tale infestante sul territorio comunale;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante presenza della pianta “Ambrosia artemisiifolia”, pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di sanità pubblica;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 22/05/2025;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 5.05.2009 avente per oggetto “Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia” che nel proporre ai sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta “Ambrosia”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29/03/1999, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della L 23/12/1978 n. 833 – Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

CONSIDERATO CHE la pianta di Ambrosia artemisiifolia tende ad espandersi perché è un arbusto di particolare resistenza rispetto alla vegetazione circostante e perché se lasciata a sé tende a vegetare rigogliosamente non solo sulle aree dismesse (sedi cantieristiche, terreni pubblici poco curati, cigli delle strade e terrapieni ferroviari) ma anche nei campi coltivati con vegetali poco resistenti, come la soia e il girasole, o lasciati improduttivi.

RILEVATO CHE, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso;

RICHIAMATA la D.G.R. n.8/8739 del 22 dicembre 2008, in particolare l'Allegato 2, norma 4.2 “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”, in recepimento e ad integrazione del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006,

VISTE le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da “Ambrosia” in Lombardia” per gli anni 2004/2006 approvate con Decreto n. 7257 del 4/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità, in cui viene proposto agli Enti locali l’adozione di Ordinanze sindacali;

VISTA la comunicazione prot. n. 23107 del 03.06.2025 di ATS Milano Città Metropolitana sulle misure di prevenzione della pollinosi da "Ambrosia artemisiifolia " con allegato tecnico 2023, che Regione Lombardia ha aggiornato nel 2017, con riduzione degli sfalci rispetto all’Ordinanza Regionale n. 25522 del 29/03/1999;

RITENUTO di dover disporre, in via contingibile ed urgente, un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia artemisiifolia, coincidente con la fine del mese di ottobre;

VISTO l’art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985 il quale stabilisce che”...gli aventi obbligo si attivino affinché i terreni non occupati da fabbricati siano conservati costantemente liberi da impaludamenti e inquinanti o vegetazione spontanea”;

VISTO all’art. 32 (spazi inedificati) del Regolamento Edilizio comunale titolo I, prevede che le aree inedificate debbano essere soggette a manutenzione periodica;

VISTO il “Regolamento Comunale per la gestione rifiuti urbani e per l’igiene urbana” adottato con deliberazione del C.C. n. 14 del 28/03/2023.

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GIUGNO E IL 31 OTTOBRE 2026

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole sia coltivate che incolte,
- ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
- ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;
- ai proprietari e/o concessionari di aree edificabili libere e non utilizzate,
- ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale,
- alle società che gestiscono le reti ferroviarie,
- ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall’emanazione del presente provvedimento, sull’eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia nelle aree di loro pertinenza, di eseguire sugli stessi periodici interventi di manutenzione e pulizia, da eseguirsi prima della fioritura della pianta di che trattasi, ed in ogni caso entro le scadenze di seguito indicate:

1. **in ambito agricolo un intervento di sfalcio nella prima metà di agosto** ed eventualmente all’inizio di settembre un ulteriore sfalcio se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;
2. **in ambito urbano un intervento di sfalcio alla fine di luglio**, indicativamente nell’ultima settimana e **uno successivo verso la fine di agosto** (alla fine della seconda decade o al massimo all’inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatasi nel frattempo.

INVITA

tutta la cittadinanza:

- ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, ecc....) di propria pertinenza e proprietà;
- a curare inoltre i propri terreni provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc..., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell’Ambrosia artemisiifolia;

- ad applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, con residui degli sfalci, con cortecchia triturrata) dei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'infestante.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

Che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, nonché all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

La presente Ordinanza ha validità nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 31 ottobre 2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale;
- trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Melzo per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i, e sul sito internet istituzionale del Comune di Melzo, sui social-network e tramite l'invio di newsletter;

AVVERTE

che avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Melzo;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Melzo.

IL SINDACO

Antonio Fusè

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato dal Sindaco. Antonio Fusè

Questa comunicazione e ogni eventuale documento allegato sono ad uso esclusivo del destinatario e contengono informazioni riservate. Il messaggio ed eventuali documenti allegati non hanno natura personale e le eventuali risposte alla presente potranno essere conosciute da più soggetti e unità operative all'interno del Comune di Melzo, che a vario titolo abbiano interesse ad assolvere le specifiche richieste o esigenze oggetto della comunicazione. Se non siete l'effettivo destinatario della consegna della comunicazione e se l'avete ricevuta per errore, ci scusiamo per l'accaduto e vi invitiamo cortesemente ad eliminarla in maniera definitiva senza possibilità alcuna di recupero e di comunicare immediatamente l'accaduto ai nostri uffici. Qualsiasi modifica o distribuzione a terzi è assolutamente vietata. Vi ricordiamo, inoltre, che la comunicazione, la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore, costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea e sono sanzionabili ai sensi dell'art. 616 del Codice penale.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Melzo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ANTONIO FUSE' in data 21/05/2026